



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 aprile 2011 (18.04)
(OR. en)**

8797/11

PUBLIC 24

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO – FEBBRAIO 2011

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nel febbraio 2011;^{1 2}
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo (<http://consilium.europa.eu>), rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Accesso ai documenti del Consiglio: Registro pubblico](#).

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibili via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Verbali del Consiglio").

**ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NEL FEBBRAIO 2011**

Procedura scritta completata il 4 febbraio 2011

Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio del 4 febbraio 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
GU L 31 del 5.2.2011, pagg. 1–12

Decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2011 che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
GU L 31 del 5.2.2011, pagg. 40–47

3066^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA e SPORT) tenutasi a Bruxelles il 14 febbraio 2011

Posizione (UE) n. 6/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture adottata dal Consiglio il 14 febbraio 2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 77E dell'11.3.2011, pagg. 1–20

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
GU L 55 del 28.2.2011, pagg. 13–18

Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini
GU L 65 dell'11.3.2011, pagg. 1–22

Progetto di conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'istruzione e della formazione nell'attuazione della strategia Europa 2020
5505/11 + COR 1 (de)

3067^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA), tenutasi a Bruxelles il 15 febbraio 2011

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE
GU L 64 dell'11.3.2011, pagg. 1–12

2011/144/UE: Decisione del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra
GU L 60 del 5.3.2011, pagg. 2–2

Decisione 2011/106/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa all'adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
GU L 43 del 17.2.2011, pagg. 31–32

Conclusioni del Consiglio UE 2020: Orientamenti macroeconomici e in materia di bilancio
5991/11

Raccomandazione del Consiglio sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009
5891/11 ADD 1

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2009 "Le "reti di eccellenza" ed i "progetti integrati" nel quadro della politica comunitaria in materia di ricerca: gli obiettivi sono stati raggiunti?"
5891/11 ADD 2

Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2012
5895/11

3068ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI), tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 167/2011 del Consiglio del 21 febbraio 2011 che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea
GU L 49 del 24.2.2011, pagg. 1–3

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 9/2010 della Corte dei conti europea "I fondi dell'UE spesi per interventi strutturali nel settore dell'approvvigionamento idrico per consumo domestico sono utilizzati in modo ottimale?"
6490/11

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
5733/11 + COR 1 (fi) + COR 2 + COR 3 (el)

2011/126/UE: Decisione del Consiglio del 21 febbraio 2011 concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 51 del 25.2.2011, pagg. 1–1

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale
6738/11

3069^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI), tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011

Decisione 2011/133/PESC del Consiglio del 21 febbraio 2011 relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro che istituisce un quadro per la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
GU L 57 del 2.3.2011, pagg. 1–1

Progetto di conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione
6485/11

Conclusioni del Consiglio sugli sviluppi nei paesi limitrofi meridionali
6774/3/11 REV 3

3070^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA), tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti
PE-CONS 61/10 + REV 1

Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 71 del 18.3.2011, pagg. 1–3

Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004
17602/10

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Mozambico
5462/11 + COR 1 (ro)

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco
6486/1/11 REV 1

**3071ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA e AFFARI INTERNI),
tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011**

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali
16362/10 (13708/10)

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari
16364/10 (13712/10)

Conclusioni del Consiglio sul ruolo svolto dal Consiglio dell'Unione europea per garantire l'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
6387/11 + REV 1 (es) + REV 2 (fr)

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea"
5980/4/11 REV 4 + REV 4 COR 1 + REV 4 COR 2

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe
5370/11

Regolamento del Consiglio relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe
5373/11

Decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco
6136/11

Conclusioni del Consiglio - Accordo di riammissione UE-Turchia
6890/11

Conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea in azione
6699/11

Conclusioni del Consiglio sulla migrazione del sito internet della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale verso il portale europeo della giustizia elettronica
6029/11

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 98 di detto accordo
6129/11

3072^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA), tenutasi a Bruxelles il 28 febbraio 2011

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ha abrogato la direttiva del Consiglio 89/106/CEE
PE-CONS 5/3/11 REV 3

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
PE-CONS 6/4/11 REV 4

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile
6554/11 + 6458/11

Decisione del Consiglio recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2007/829/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio
5695/11 + COR 1 (hu)

2011/138/UE: Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011 che modifica la decisione 2010/248/UE recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio
GU L 59 del 4.3.2011, pagg. 41–42

2010/615/UE: Decisione del Consiglio del 17 maggio 2010 relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)
GU L 271 del 15.10.2010, pagg. 1–2

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)
12796/10 (13187/10)

2011/153/UE: Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
GU L 63 del 10.3.2011, pagg. 17–20

Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2011 del Consiglio del 28 febbraio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India
GU L 58 del 3.3.2011, pagg. 14–17

Regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2011 del Consiglio del 28 febbraio 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India
GU L 58 del 3.3.2011, pag. 18–26

Conclusioni del Consiglio su Energia 2020: Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura
6207/1/11 REV 1 + REV 2 (de)

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3066^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA e SPORT) tenutasi a Bruxelles il 14 febbraio 2011 Posizione (UE) n. 6/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture adottata dal Consiglio il 14 febbraio 2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) Dichiarazione della delegazione italiana Pur condividendo le istanze ecologiste poste a base della proposta di modifica della Direttiva <i>Eurovignette</i>, l'Italia ha sempre sostenuto la necessità di differirne i termini di adozione, per due precise motivazioni: • non appesantire ulteriormente l'incidenza del costo del trasporto sul valore delle merci trasportate, in una fase di difficile ripresa economica; • avere certezze sui trasferimenti delle risorse generate da <i>Eurovignette</i> a favore di interventi infrastrutturali identificabili. Si sottolinea come la direttiva <i>Eurovignette</i> incida in modo rilevante sulla competitività dei processi produttivi, soprattutto se si tiene conto della specificità di alcuni paesi dell'Unione europea quali l'orografia, il numero dei valichi, la forte antropizzazione del territorio. Si sottolinea altresì che per alcuni paesi i cosiddetti "moltiplicatori" di montagna comportano incrementi fino al 100% dei costi esterni applicabili. Ciò non riguarda esclusivamente l'ambito territoriale italiano, che pure presenta una propria peculiarità, ma riguarda ampi ambiti territoriali dell'Unione europea che rischiano di essere penalizzati nella crescita e nello sviluppo. Un sistema comunitario in cui oltre il 90% delle merci si muove ormai su strada, in cui il costo della logistica, in alcuni casi, supera la soglia del 25%, non può essere ulteriormente gravato da oneri che non siano, poi, reinvestiti nel comparto delle reti infrastrutturali. Ciò si pone in evidente antitesi con la strategia 'Europa 2020' e con la politica di coesione e produce altresì un danno pesantissimo al mondo dell'autotrasporto il quale, pur versando risorse, non otterrebbe alcun vantaggio in termini di miglioramento dell'efficienza di offerta infrastrutturale.	15145/1/10 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: ES, IT astenuiti: IE, NL, PT

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
La Direttiva dovrebbe ispirarsi a due principi fondamentali: 1. Una graduale introduzione delle esternalità, in tutte le modalità di trasporto, unitamente ad una completa valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali. 2. La chiara definizione della destinazione degli introiti da costi esterni, da attribuirsi comunque al settore trasporto, stabilendo altresì che le risorse derivanti dai moltiplicatori di montagna siano destinate a favore dei progetti prioritari delle reti TEN. La posizione comune adottata dal Consiglio il 15 ottobre 2010 appare insufficiente in quanto non contiene questi sopracitati elementi. In vista delle successive fasi del processo di co-legislazione con il Parlamento europeo – oltre alle indicazioni sopra menzionate, si ritiene essenziale: • introdurre il cosiddetto “mini- earmarking”, ovvero la previsione del reinvestimento delle risorse derivanti dai moltiplicatori di montagna dei costi esterni, a favore dei progetti prioritari della rete TEN. • l’esenzione della classe Euro VI per un congruo periodo di tempo, per favorire il rinnovo del parco veicolare, premiando gli operatori che investono in tecnologie verdi. • la definizione della modulazione massima del costo della congestione, all’interno dell’onere da infrastruttura, che si attesti preferibilmente intorno al 100% del costo medio ponderato, per un non eccessivo numero di ore giornaliere (classificate come periodo di picco della congestione). Tali richieste sono volte per un verso ad attenuare gli impatti negativi per il settore dell’autotrasporto e dall’altro ad assicurare risorse per il completamento dei progetti prioritari nonché ad incentivare i comportamenti maggiormente ecocompatibili. Dichiarazione dei Paesi Bassi I Paesi Bassi ritengono che la posizione comune sulla revisione della direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (direttiva "Eurobollo") contenga elementi positivi, quali la soppressione dei costi esterni della congestione, il rigido massimale per i costi esterni dell'inquinamento atmosferico e acustico nonché l'esenzione dei veicoli meno inquinanti dall'internalizzazione dei costi esterni dell'inquinamento atmosferico. I Paesi Bassi sono tuttavia del parere che il margine di differenziazione dell'onere da infrastruttura pari al 175% sia troppo alto. I Paesi Bassi continuano pertanto ad auspicare una riduzione di tale percentuale. I Paesi Bassi ritengono inoltre che la direttiva debba comprendere sufficienti garanzie di equo trattamento degli operatori. Tale obiettivo può essere conseguito, tra l'altro, stabilendo che un paese che opera una differenziazione in funzione della congestione deve compensare i diritti più elevati			

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
riscossi nel periodo di picco con diritti più bassi al di fuori del periodo di picco per lo <i>stesso tratto stradale</i>. In tal modo sarà chiaro agli operatori che nel complesso una tale differenziazione non comporta un aumento dei costi, ma costituisce una misura volta ad incentivare la circolazione sul tratto stradale in questione al di fuori del periodo di picco aumentando e abbassando le aliquote dei pedaggi in funzione dell'intensità di circolazione. In questo modo si raggiunge l'effetto massimo della differenziazione. I Paesi Bassi si astengono pertanto dalla votazione. Dichiarazione del Regno Unito, Svezia e Irlanda Il Regno Unito, la Svezia e l'Irlanda rilevano che la proposta adozione di modifiche alla direttiva sull'Eurobollo sulla sola base giuridica dell'articolo 91, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non è adeguata per una misura legislativa contenente disposizioni fiscali sostanziali. In linea con precedenti osservazioni da essi formulate in circostanze analoghe, Regno Unito, Svezia e Irlanda rimangono del parere che laddove la normativa UE preveda disposizioni fiscali, la base giuridica debba includere soltanto uno o, se del caso, un combinato disposto degli articoli del trattato relativi alle questioni fiscali. Regno Unito, Svezia e Irlanda ritengono che nella fattispecie avrebbe dovuto essere utilizzato l'articolo 113 come base giuridica della direttiva di modifica. Il sostegno di Regno Unito, Svezia e Irlanda all'accordo politico non pregiudica la posizione degli stessi in merito ad analoghe misure in futuro. Dichiarazione dell'Irlanda L'Irlanda appoggia l'internalizzazione dei costi esterni su una base equilibrata per tutti i modi di trasporto, nell'interesse dello sviluppo economico sostenibile. L'applicazione di tale principio deve tuttavia avvenire in modo tale da non risultare specificamente rivolta ad un particolare modo di trasporto o utente del trasporto. Nell'attuale crisi economica, tutto ciò che aggiunga costi ai nostri beni e servizi è fonte di profonda preoccupazione per l'Irlanda.			
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione	PE-CONS 64/5/10 REV 5	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: NL, UK

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione L'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento in esame stabilisce che la Commissione adotti un progetto di atto di esecuzione nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo. Questa disposizione non esclude che la Commissione possa, com'è prassi corrente e in casi del tutto eccezionali, tener conto di nuove circostanze verificatesi successivamente alla votazione e decidere di non adottare un progetto di atto di esecuzione, dopo averne debitamente informato il comitato e il legislatore. Dichiarazioni della Commissione I. La Commissione procederà all'esame di tutti gli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per valutare se tali strumenti debbano essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE. La Commissione presenterà le opportune proposte il più rapidamente possibile e non oltre le date menzionate nel calendario indicativo allegato alla presente dichiarazione. Mentre è in corso l'esercizio di allineamento, la Commissione terrà regolarmente informato il Parlamento europeo sui progetti di misure di attuazione relativi a questi strumenti, che in futuro dovrebbero diventare atti delegati. Per quanto riguarda gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione riesaminerà le disposizioni concernenti tale procedura in ciascuno degli strumenti che intende modificare, per adattarle in tempo utile ai criteri stabiliti nel trattato. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio avranno la possibilità di segnalare atti di base che ritengono importante adattare con urgenza. La Commissione valuterà i risultati di questo processo entro la fine del 2012, per stimare quanti atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimangano in vigore, e poi elaborerà le opportune iniziative legislative per completare l'adattamento. L'obiettivo generale della Commissione consiste nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura, tutte le disposizioni che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo siano soppresse da tutti gli strumenti legislativi.			

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
II. La Commissione fa osservare che recentemente è stato lanciato uno studio che riesaminerà in maniera esaustiva e obiettiva tutti gli aspetti della politica di difesa commerciale dell'Unione europea e delle prassi in materia. Per esempio, saranno valutati i risultati, i metodi, l'uso e l'efficacia dell'attuale sistema degli strumenti di difesa commerciale rispetto alla realizzazione dei suoi obiettivi di politica commerciale, sarà esaminata l'efficacia delle decisioni strategiche adottate o che potrebbero essere adottate dall'Unione europea (per esempio, l'esame dell'interesse dell'Unione, la regola del dazio inferiore, il sistema di riscossione dei dazi) rispetto alle decisioni politiche di alcuni partner commerciali e, alla luce della prassi amministrativa delle istituzioni UE, delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e delle raccomandazioni e delle sentenze dell'organo di conciliazione dell'OMC, saranno esaminati i regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Alla luce dei risultati dello studio e degli sviluppi dei negoziati dell'agenda di Doha per lo sviluppo, la Commissione intende valutare se e come aggiornare ulteriormente e modernizzare gli strumenti di difesa commerciale dell'UE. La Commissione rammenta inoltre le recenti iniziative adottate per rendere più trasparente il funzionamento degli strumenti di difesa commerciale (come la nomina di un consigliere-auditore) e il lavoro svolto con gli Stati membri per chiarire gli elementi chiave delle prassi in materia di difesa commerciale. La Commissione attribuisce grande importanza a questo lavoro e, in consultazione con gli Stati membri, cercherà di identificare altre iniziative che potrebbero essere prese a tale riguardo. III. Conformemente alle norme di comitatologia di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, se un comitato di gestione della politica agricola comune (PAC) esprime parere sfavorevole, la Commissione deve presentare il progetto di misura in questione al Consiglio, che ha un mese di tempo per prendere una decisione diversa. La Commissione mantiene pur sempre la possibilità di agire, poiché può scegliere di attuare la misura oppure di rinviarne l'applicazione. Quindi, essa può adottare la misura se ritiene che sospenderne l'applicazione possa, per esempio, produrre effetti negativi irreversibili sul mercato. Quando poi il Consiglio decide diversamente, la misura applicata dalla Commissione diventa ovviamente superflua. Le norme attuali offrono così alla Commissione uno strumento che permette di tutelare l'interesse comune dell'intera Unione adottando una misura almeno in via provvisoria.			

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
L'articolo 7 di questo regolamento si prefigge di mantenere tale approccio nel quadro delle nuove disposizioni in materia di comitatologia, limitandolo però a circostanze eccezionali e sulla base di criteri restrittivi e chiaramente definiti. Esso consentirebbe alla Commissione di adottare un progetto di misura malgrado il parere sfavorevole del comitato d'esame, purché "la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati (...) o per gli interessi finanziari dell'Unione". La disposizione si riferisce a situazioni in cui non è possibile attendere un nuovo voto del comitato sullo stesso o su un altro progetto di misura perché nel frattempo il mercato potrebbe subire gravi turbative, per esempio a causa del comportamento speculativo degli operatori. Per garantire la capacità di azione dell'Unione, tale disposizione permetterebbe agli Stati membri e alla Commissione di avere un altro dibattito informato sul progetto di misura senza lasciare in sospeso la questione e senza dare spazio alle speculazioni con ripercussioni negative sui mercati e sul bilancio. Situazioni di questo tipo possono verificarsi in particolare nel contesto della gestione quotidiana della PAC (per esempio, fissazione delle restituzioni all'esportazione, gestione dei titoli, clausola di salvaguardia speciale) nell'ambito della quale spesso occorre decidere rapidamente e le decisioni possono avere importanti ripercussioni economiche sui mercati, e quindi sugli agricoltori e sugli operatori, ma anche sul bilancio dell'Unione. IV. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio indichi alla Commissione di ritenere che un progetto di misura d'esecuzione ecceda le competenze di esecuzione previste nell'atto di base, la Commissione lo riesaminerà immediatamente tenendo conto delle posizioni espresse dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La Commissione agirà tenendo debito conto dell'urgenza della questione in esame. Prima di decidere se il progetto di misura di esecuzione debba essere adottato, modificato, o ritirato, la Commissione informerà il Parlamento europeo o il Consiglio dell'azione che intende intraprendere e delle relative motivazioni.			
Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini	PE-CONS 65/2/10 REV2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazioni della Commissione I. La Commissione fornirà informazioni dettagliate sull'iniziativa dei cittadini. Più precisamente, predisporrà e aggiornerà un manuale completo e di facile utilizzo sull'iniziativa dei cittadini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che sarà consultabile sul sito web che la Commissione dedica a tale strumento. Oltre a ciò, durante il processo di registrazione e trattamento delle proposte d'iniziativa dei cittadini, fornirà assistenza e consulenze agli organizzatori che ne avranno bisogno. La Commissione inoltre notificherà agli organizzatori che ne fanno richiesta le proposte legislative in corso o previste sulle questioni sollevate dall'iniziativa. II. Dopo la registrazione di una proposta d'iniziativa in una lingua ufficiale, gli organizzatori possono chiedere alla Commissione di inserire nel registro, in qualsiasi momento della raccolta delle dichiarazioni di sostegno, le traduzioni di tale proposta in altre lingue ufficiali. Spetta agli organizzatori far tradurre le proposte d'iniziativa. Prima di accettare di inserire una nuova versione linguistica nel registro, la Commissione si accerterà che non vi siano incoerenze evidenti e significative tra il testo originale e le nuove versioni linguistiche per quanto riguarda il titolo, l'oggetto e gli obiettivi.			
Dichiarazione della presidenza belga del Consiglio La presidenza si adoprerà per garantire che le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento siano istituite quanto prima e al più tardi un anno dopo la sua entrata in vigore, come previsto nel regolamento.			
3067^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA), tenutasi a Bruxelles il 15 febbraio 2011			
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE	17631/10 + COR 1 + REV 1 (pl) + REV 2 (el) + REV 3 (lt) + REV 4 (fi) + REV 5 (it)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3070ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA), tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti Dichiarazione della Commissione La Commissione esprime preoccupazione e non condivide il parere del Consiglio relativo all'applicazione, per l'aggiunta di specie all'allegato IV (mediante "atti delegati"), di una procedura diversa da quella per la soppressione di specie dall'allegato IV (mediante "procedura legislativa ordinaria"). La Commissione ritiene che l'aggiunta di specie all'allegato IV o la soppressione di specie dall'allegato IV debba essere effettuata mediante "atti delegati".	PE-CONS 61/1/10 + REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 67/10	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione Ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a riferire, al più tardi entro il 30 aprile 2011, sugli effetti dell'attuazione della direttiva e, se del caso, a presentare una proposta legislativa. In tale contesto, e in conformità dei principi del miglioramento della regolamentazione (ivi comprese, ove opportuno, una valutazione di impatto e una consultazione pubblica), si procederà a una valutazione intesa a determinare se e, in caso positivo, in quale misura sia necessario estendere la portata della direttiva 2004/22/CE allo scopo di includervi uno o più degli strumenti di misura attualmente disciplinati dalle direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE, e 86/217/CEE. Sarà anche riesaminata la data fissata per l'abrogazione di dette direttive, in funzione dell'esito della valutazione in questione, allo scopo di garantire la coerenza dell'azione legislativa dell'Unione nel campo degli strumenti di misura.			

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione comune delle delegazioni bulgara, francese, austriaca e portoghese Le decisioni relative alla deregolamentazione dovrebbero basarsi su un'analisi globale degli effetti che producono sulle esigenze degli Stati membri in termini di regolamentazione nonché sull'impatto che la deregolamentazione stessa avrà sul funzionamento del mercato interno. Bulgaria, Francia, Austria e Portogallo ritengono che l'armonizzazione nell'ambito del mercato interno rappresenti uno strumento efficace per assicurare un sistema snello per gli scambi all'interno dell'UE che offre garanzie ai consumatori e ad altri utenti sotto il profilo della sicurezza e accuratezza degli strumenti. A questo proposito, la soppressione degli strumenti di armonizzazione, che potrebbero continuare a provare la loro utilità per gli operatori economici, rappresenta un passo indietro rispetto all'acquis del mercato interno, non compensabile unicamente dal reciproco riconoscimento. Ne consegue che gli Stati membri potrebbero essere indotti a introdurre regolamenti divergenti in merito a strumenti per i quali, fino a quel momento, le norme erano identiche. Affinché le abrogazioni previste non indeboliscano il funzionamento efficace del mercato interno e non intacchino la fiducia dei consumatori europei, la Bulgaria, la Francia, l'Austria e il Portogallo sottolineano l'importanza di esaminare, all'atto della revisione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, l'opportunità di includere gli strumenti attualmente contemplati dalle direttive abrogate. La relazione di valutazione della Commissione dovrebbe tenere conto in particolare: - dell'impatto della soppressione dell'approvazione CEE del modello e dei marchi di verifica CEE sulla sorveglianza del mercato; - dell'esigenza degli Stati membri di regolamentare questi prodotti e delle conseguenze economiche sui produttori derivanti dall'applicazione di un numero significativo di regolamenti nazionali con marchi ad hoc; - dell'opportunità di fissare requisiti comuni di base con una presunzione di conformità fondata su standard armonizzati o su raccomandazioni internazionali, allo scopo di prevenire la frammentazione sul mercato interno. Dichiarazione dei Paesi Bassi sulla metrologia Come già fatto presente durante le discussioni in sede di Coreper, i Paesi Bassi non sono favorevoli all'abrogazione della direttiva 71/349/CEE (cisterne dei natanti) con effetto dal 1° luglio 2011, mentre le altre sette direttive sono abrogate dal 1° dicembre 2015. Non si prevede nuova normativa dell'Unione, eventualmente in esito alla consultazione pubblica sulla direttiva relativa agli strumenti di misura, fino al 2015. Onde evitare un vuoto giuridico, i Paesi Bassi ritengono di elaborare una normativa nazionale per il periodo 2011-2015. Nei Paesi Bassi sono rilasciati su base annuale da 100 a 150 certificati per le cisterne delle navi.			

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione dell'Austria sulla metrologia Come già fatto presente durante le discussioni in sede di Coreper, l'Austria non è favorevole all'abrogazione della direttiva 71/349/CEE (cisterne dei natanti) con effetto dal 1° luglio 2011, mentre le altre sette direttive sono abrogate dal 1° dicembre 2015. Non si prevede nuova normativa dell'Unione, eventualmente in esito alla consultazione pubblica sulla direttiva relativa agli strumenti di misura, fino al 2015. Onde evitare un vuoto giuridico, l'Austria ritiene di elaborare una normativa nazionale per il periodo 2011-2015. Dichiarazione della Francia sulla metrologia La Francia non è favorevole all'abrogazione della direttiva 71/349/CEE (cisterne dei natanti) con effetto dal 1° luglio 2011, mentre le altre sette direttive sono abrogate dal 1° dicembre 2015. Non si prevede nuova normativa dell'Unione, eventualmente in esito alla consultazione pubblica sulla direttiva relativa agli strumenti di misura, fino al 2015. Onde evitare un vuoto giuridico, la Francia elaborerà una normativa nazionale con effetto a decorrere dal luglio 2011.			
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004	17602/1/10 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: IT
Dichiarazione della Germania, della Danimarca, della Spagna, dei Paesi Bassi e della Svezia sul paese d'origine La Germania, la Danimarca, la Spagna, i Paesi Bassi e la Svezia possono accettare la proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori in vista di un accordo politico. Ritengono, tuttavia, che l'obbligo previsto di indicare l'origine della carne sull'etichetta ponga seri problemi per i motivi esposti qui di seguito. L'introduzione dell'obbligo di indicare il paese d'origine/luogo di provenienza sull'etichetta potrebbe perturbare il funzionamento del mercato unico. L'ambiziosa disposizione che prevede l'indicazione dell'origine della carne sull'etichetta dovrebbe basarsi su un'approfondita analisi costi-benefici. Purtroppo non è stata condotta alcuna analisi d'impatto dell'obbligo di etichettatura proposto. Le disposizioni di tale regolamento creerebbero piuttosto una discriminazione tra i settori imponendo l'obbligo di etichettatura sulla carne senza analisi preliminare, mentre altri prodotti sarebbero oggetto di un esame approfondito prima di un'eventuale estensione di dette disposizioni obbligatorie. Un mero trasferimento del principio di etichettatura delle carni bovine ad altri tipi di carne non sembra giustificabile.			

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Nessuna indagine scientificamente valida presso i consumatori stabilisce in quale misura i consumatori necessitino realmente di tali informazioni e quali costi supplementari siano disposti a sostenere per ottenerle. Le esperienze in materia di etichettatura della carne bovina sollevano piuttosto dubbi sul fatto che i consumatori chiedano realmente tali informazioni. Sono in corso lavori a livello di Unione europea e nazionale per ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con l'obiettivo prefisso di una riduzione del 25% entro il 2012. È quindi della massima importanza che, nell'attuazione delle disposizioni, gli oneri amministrativi a carico delle imprese - in particolare le piccole e medie imprese - siano mantenuti al minimo e che i costi siano proporzionali ai benefici. La Germania, la Danimarca, la Spagna, i Paesi Bassi e la Svezia ritengono pertanto che la possibilità di introdurre l'obbligo di indicare l'origine sull'etichetta debba essere riservata solo a casi specifici e giustificati. Dichiarazione dell'Austria, della Francia, della Grecia, dell'Italia e del Portogallo sul paese d'origine Secondo l'attuale quadro giuridico, l'indicazione dell'origine è obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine, la frutta e gli ortaggi, il pesce, l'olio d'oliva e il miele. È facoltativa per altri prodotti agricoli, tranne nel caso in cui l'omissione di questa indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare. Vi è una forte richiesta, da parte dei consumatori, di disporre di maggiori informazioni sul paese d'origine o luogo di provenienza dei prodotti alimentari, soprattutto per i prodotti non trasformati e per gli ingredienti primari dei prodotti trasformati, insieme alla garanzia che l'indicazione d'origine sia fornita in modo da non indurre in errore. L'Austria, la Francia, la Grecia, l'Italia e il Portogallo ritengono che sia necessario tenere conto della richiesta dei consumatori di un aumento delle etichettature di origine. Tali Stati membri riconoscono come un passo positivo la dichiarazione supplementare d'origine per le carni fresche, refrigerate o congelate delle specie suina, ovina, caprina e di volatili, come previsto nella posizione del Consiglio in prima lettura. Deplorano tuttavia che non sia stato possibile mantenere l'etichettatura di origine per altri tipi di prodotti la cui importanza è stata sottolineata durante tutta la prima lettura. Detti Stati membri sperano che la discussione sull'etichettatura di origine continui nel contesto della seconda lettura.			

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione dell'Italia e della Spagna su forme di espressione e presentazione supplementari L'Italia e la Spagna sono fermamente convinte che la possibilità d'impiego di forme di espressione o presentazione supplementari nell'etichettatura nutrizionale, come proposto nel progetto di regolamento, sia problematica e non comporti una migliore informazione dei consumatori. La coesistenza di forme differenti di espressione e presentazione senza una base armonizzata favorirà la presenza sul mercato di prodotti alimentari la cui etichettatura comprenderà diversi tipi di informazioni di difficile comprensione per i consumatori. Le campagne pubblicitarie - tese a migliorare la conoscenza dei grafici e dei simboli utilizzati nelle nuove forme di espressione e presentazione - che saranno organizzate nei paesi in cui saranno attuati tali modelli alternativi, non saranno disponibili per i consumatori di altri Stati membri. Inoltre, vorremmo sottolineare le difficoltà del tentativo di esportazione di politiche nutrizionali da un paese all'altro, a causa delle diverse abitudini alimentari esistenti negli Stati membri. Peraltro, forme di espressione e di presentazione supplementari rischiano di creare una frattura nel mercato interno con ripercussioni sulla concorrenza. Infine, l'attuale proposta comporta un aumento degli oneri amministrativi per gli Stati membri e impedisce i progressi verso un mercato interno omogeneo. Per questi motivi, l'Italia e la Spagna avrebbero preferito l'armonizzazione di tali questioni, in quanto unico mezzo per giungere ad un elevato livello di informazione dei consumatori e ad un buon funzionamento del mercato interno. Dichiarazione della Commissione europea In uno spirito di compromesso, la Commissione non si opporrà ad un voto a maggioranza qualificata a favore del testo della presidenza, anche se permangono preoccupazioni dal momento che il testo della presidenza contiene alcuni elementi che si discostano dalla proposta della Commissione e alcuni elementi giuridici da riesaminare conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, il Consiglio non ha preso in considerazione il parere in prima lettura del Parlamento europeo e, di conseguenza, il testo della presidenza non contempla gli emendamenti del Parlamento europeo che la Commissione aveva dichiarato di poter accettare. In particolare, la Commissione deplora che il Consiglio abbia scelto di eliminare la dichiarazione nutrizionale sulla "parte anteriore dell'imballaggio". La Commissione ritiene che ciò riduca i vantaggi che i consumatori potrebbero trarre dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria ed è convinta che l'etichettatura sulla parte anteriore dell'imballaggio sarebbe vantaggiosa per i consumatori, permettendo loro di vedere facilmente le informazioni nutrizionali al momento di acquistare gli alimenti.			

INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI FEBBRAIO 2011			
TITOLO DEGLI ATTI LEGISLATIVI	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3072^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA), tenutasi a Bruxelles il 28 febbraio 2011			
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ha abrogato la direttiva del Consiglio 89/106/CEE	PE-CONS 5/3/11 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: BU
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera	PE-CONS 6/4/11 REV 4	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: AT, PL, PT, RO astenuti: SL

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI FEBBRAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Procedura scritta completata il 4 febbraio 2011 Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio del 4 febbraio 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia GU L 31 del 5.2.2011, pagg. 1–12 Decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2011 che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia GU L 31 del 5.2.2011, pagg. 40–47 3066^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA e SPORT) tenutasi a Bruxelles il 14 febbraio 2011 Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'istruzione e della formazione nell'attuazione della strategia Europa 2020 5505/11 + COR 1 (de) 3067^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA), tenutasi a Bruxelles il 15 febbraio 2011 2011/144/UE: Decisione del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra 5078/10 + COR 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI FEBBRAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione 2011/106/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa all'adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE 5726/11 + COR 1 (en) Conclusioni del Consiglio UE 2020: Orientamenti macroeconomici e in materia di bilancio 5991/11 Raccomandazione del Consiglio sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009 5891/11 ADD1 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2009 "Le "reti di eccellenza" ed i "progetti integrati" nel quadro della politica comunitaria in materia di ricerca: gli obiettivi sono stati raggiunti?" 5891/11 ADD 2 Progetto di conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2012 5895/11 3068^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI), tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 167/2011 del Consiglio del 21 febbraio 2011 che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea 5867/11	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI FEBBRAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 9/2010 della Corte dei conti europea "I fondi dell'UE spesi per interventi strutturali nel settore dell'approvvigionamento idrico per consumo domestico sono utilizzati in modo ottimale?" 6490/11 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno dell'Arabia Saudita su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 5733/11 + COR 1 (fi) + COR 2 + COR 3 (el) Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda con il Regno dell'Arabia Saudita l'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato. Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti. Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri. 2011/126/UE: Decisione del Consiglio del 21 febbraio 2011 concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 6190/09 + COR 1 (fi) + COR 2 (lt) + COR 3 6646/10 + COR 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI FEBBRAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Progetto di conclusioni del Consiglio sulla quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale 6738/11 3069^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI), tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011 Decisione 2011/133/PESC del Consiglio del 21 febbraio 2011 relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro che istituisce un quadro per la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi 18027/10 Conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione 6485/11 3070^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA), tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Mozambico 5462/11 + COR 1 (ro) Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco 6486/1/11 REV 1	Maggioranza qualificata, tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DK, SE UK, astenuti: DE, FI

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
FEBBRAIO 2011**

ALTRI ATTI

Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione della delegazione danese

La Danimarca apprezza il lavoro svolto dalla Commissione per analizzare e valutare la documentazione ricevuta dal Marocco in relazione alla questione dei benefici derivanti dall'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'UE e il Marocco per la popolazione del Sahara occidentale.

La Danimarca riconosce che occorre concedere il tempo necessario alla Commissione per svolgere questo lavoro e al Consiglio per valutare la documentazione ed esaminare eventuali proposte della Commissione su tale base.

Tuttavia, non è giustificabile un rinnovo di un anno del protocollo in assenza di una documentazione circostanziata, pienamente analizzata e convincente. In ogni caso, una proroga dovrebbe essere accompagnata da relazioni periodiche della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del protocollo, incluso l'impatto regionale dello stesso.

Occorre garantire che l'accordo di partenariato nel settore della pesca sia attuato a beneficio della popolazione del Sahara occidentale prima di autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati per il rinnovo del protocollo per un periodo più lungo.

In considerazione di queste circostanze, la Danimarca vota contro la proposta di autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco.

Dichiarazione della delegazione finlandese

Relativamente alla decisione del Consiglio di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Regno del Marocco, la Finlandia non può sostenere il progetto di decisione e si astiene, sulla base del fatto che le informazioni disponibili non sono sufficientemente tempestive, precise e complete per consentire una valutazione dell'impatto dell'attuale protocollo nel settore della pesca per il Sahara occidentale e la sua popolazione. In assenza di tali informazioni, non è possibile garantire che l'attuazione del protocollo oggetto di negoziati sia in linea con i principi del diritto internazionale che regolano il Sahara occidentale, compresi il diritto all'autodeterminazione, la sovranità permanente sulle risorse naturali e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Finlandia sottolinea l'importanza di relazioni periodiche e tempestive della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del protocollo, incluso l'impatto regionale dello stesso. Dovrebbero essere disponibili informazioni complete in tempo utile prima della scadenza del protocollo oggetto di negoziato.

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
FEBBRAIO 2011**

ALTRI ATTI

Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione della delegazione tedesca

Il governo federale accoglie con favore le informazioni finora presentate dalla Commissione europea in merito alla documentazione trasmessa dalla parte marocchina sui vantaggi dell'accordo nel settore della pesca per la popolazione del Sahara Occidentale. Esso auspica una rapida valutazione definitiva di tale documentazione. Sottolinea l'importanza attribuita ai vantaggi dell'accordo per la popolazione del Sahara Occidentale e alle informazioni periodiche ed esaustive su tali vantaggi ai fini dell'ulteriore attuazione dell'accordo. In tale prospettiva invita la Commissione europea a fornire informazioni periodiche al riguardo.

Dichiarazione della Svezia

Dal momento che il Sahara occidentale non fa parte del territorio del Marocco, il diritto internazionale richiede che lo sfruttamento delle risorse della pesca si svolga a vantaggio del popolo del Sahara occidentale e secondo i suoi interessi e desideri. Da molto tempo la Svezia mette in discussione la conformità dell'accordo al diritto internazionale.

Nel marzo 2010, la Svezia ha chiesto una valutazione specifica dei benefici che il popolo del Sahara occidentale ha tratto dall'accordo. Il Marocco ha fornito informazioni alla Commissione, ma le informazioni non sono state fornite agli Stati membri. Pertanto la Svezia voterà contro la proposta, in attesa di ulteriori informazioni e analisi che dimostrino chiaramente la conformità dell'accordo al diritto internazionale.

Per la Svezia sarà importante, inoltre, ottenere accesso alla valutazione esterna degli effetti ambientali, economici e sociali dell'accordo, allo scopo di definire, in una fase successiva, una posizione sul protocollo negoziato.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ritiene che lo status del Sahara occidentale non sia definito e sostiene gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite e del suo Inviato personale per risolvere la controversia attraverso una soluzione negoziata che garantisca l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale.

Il Marocco, in quanto autorità amministrativa de facto del Sahara occidentale, è obbligato a norma del diritto internazionale a garantire che le attività economiche sotto la sua amministrazione non pregiudichino gli interessi del popolo del Sahara occidentale.

Il Regno Unito apprezza gli sforzi prodigati dalla Commissione per valutare, sulla base della documentazione fornita dal Marocco, i benefici arrecati dall'accordo di partenariato nel settore della pesca al popolo del Sahara occidentale. Non vogliamo interrompere, con un preavviso così breve, le attività commerciali delle navi da pesca europee.

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI FEBBRAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Tuttavia, senza accesso ai dati presentati dal Marocco alla Commissione, non siamo in grado di valutare la compatibilità dell'attuale protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il diritto internazionale. La decisione del Regno Unito di votare contro la raccomandazione della Commissione europea è basata solo su questi motivi. Siamo pronti, ovviamente, a rivedere la nostra posizione relativamente al rinnovo stabile del protocollo dell'accordo di partenariato UE-Marocco nel settore della pesca, se i mezzi di prova forniti dal Marocco dimostreranno chiaramente che l'accordo funziona in conformità al diritto internazionale. 3071^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA e AFFARI INTERNI), tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali 16362/10 (13708/10) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari 16364/10 (13712/10) Conclusioni del Consiglio sul ruolo svolto dal Consiglio dell'Unione europea per garantire l'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 6387/11 + REV 1 (es) + REV 2 (fr) Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea" 5980/4/11 REV 4 + REV 4 COR 1 + REV 4 COR 2	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI FEBBRAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe 5370/11	
Regolamento del Consiglio relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe 5373/11	
Decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco 6136/11	
Conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea in azione 6699/11	
Conclusioni del Consiglio sulla migrazione del sito internet della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale verso il portale europeo della giustizia elettronica 6029/11	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI FEBBRAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 98 di detto accordo 6129/11 3072^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA), tenutasi a Bruxelles il 28 febbraio 2011 Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile 6554/11 + 6458/11 Dichiarazione del Regno Unito Nel Regno Unito è in atto una procedura di esame parlamentare nazionale sui due progetti di decisioni presentati al Consiglio "Energia" concernenti un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile. Purtroppo non è stato possibile concludere tale procedura nell'arco di tempo disponibile e pertanto il Regno Unito deve per il momento astenersi. Pur non potendo naturalmente anticipare l'esito della procedura di esame, il Regno Unito precisa di non avere obiezioni riguardo al memorandum di cooperazione stesso.	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI FEBBRAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2011/138/UE: Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011 che modifica la decisione 2010/248/UE recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio 5694/11 Dichiarazione della Danimarca La Danimarca esprime voto contrario alla proposta. Essa rammenta la sua opposizione di principio al metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE, tenuto conto del livello elevato dei trattamenti corrisposti nelle istituzioni dell'UE. 2010/615/UE: Decisione del Consiglio del 17 maggio 2010 relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) 10028/10 + COR 2 Dichiarazione della Commissione All'atto dell'adozione dell'accordo di partenariato FLEGT con il Ghana, la Commissione europea rilasciò una dichiarazione da iscrivere a verbale del Consiglio (Nota 14356/09 ADD 1 del 10 novembre 2009). Tale dichiarazione rimane del tutto valida sebbene, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la pertinente disposizione sia ora l'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) 12796/10 (13187/10)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI FEBBRAIO 2011	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2011/153/UE: Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011 relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE 5345/1/11 REV 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2011 del Consiglio del 28 febbraio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India 6153/11 Regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2011 del Consiglio del 28 febbraio 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India 6202/11 Conclusioni del Consiglio su Energia 2020: Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura 6207/1/11 REV 1 + REV 2 (de)	